

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

PROG. N°

2547

BRINDISI, li

14 MAR. 1984

SERVIZIO AA.LL. E UTENZE

- Al Sig.

Vitale Giuseppe -

Ostuni

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di

Ostuni

Rione

lotto 24 - le F/2

Si comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto di vani conta-
bili 4.

La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto in Via Casimi-
ro, n. 28, alle ore 9 del giorno 24, dimostrando di
aver eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di C/C postale il versamento
la somma di £. 115.000
come appresso dovuto:

1) - MENSILITA' DI FITTO E SERVIZI

£. 7.500 VANO X VANI 4

£.

30.000

2) - DEPOSITO CAUZIONALE (pari a due mensilità fitto) £.

£.

60.000

3) - SPESE CONTRATTUALI £.

£.

25.000.=

TOTALE

£.

115.000

Il canone mensile, decorre dal mese di effettiva consegna dell'alloggio,
essendo tutti gli impianti, a tale data, funzionanti, e, si intende in via provvi-
soria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto alle effetti-
vo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è su-
ordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizioni legisla-
tive. =

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Michele NARCISI)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Brindisi - Prima Sezione -
composto dai seguenti Magistrati :

Dott. Valerio TERRAGNO Presidente
Dott. Rosa CASABURI Giudice
Dott. Clelia GALANTINO Giudice est.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n°1544/81 R.G. passata
in decisione all'udienza collegiale del 18/10/1982;

Oggetto: separa-
zione personale
coniugi

vertente

T R A

VITALE Giuseppe Armando - rappresentato e difeso
dall'avv. Stefano Cavallo - mandato a margine - **ATTORE**

SAPONARO Leda Maria - **CONVENUTA** contumace

con l'intervento del

P.M. in persona del Dr. A. Leccisi - **Procuratore della**
Repubblica -

Il procuratore dell'attore così concludeva : accogliere
la domanda attorea, con addebito della responsabilità
della separazione alla convenuta. Con vittoria di
spese e competenze del giudizio.

Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.

SENTENZA N. 564/82

N. 1544/81 Reg. Gen.

N. 4343 Cronolog.

N. 1140 Rep.

Redatta s. hed. ISTAT

il 25 NOV. 1982

F. A.

25 NOV. 1982

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28 luglio '81 Giuseppe Armando Vitale esprimeva che la vita coniugale con la Leda Maria Saponaro era stata bruscamente interrotta dalla moglie che, improvvisamente il 1 luglio '80 aveva abbandonato e lui e i piccoli nati dall'unione, Nicola Fabio e Francesco Floreano, e dall'epoca, nonostante i reiterati tentativi per ricomporre l'unione coniugale, si era sempre disinteressata della famiglia.

Per tale ragione l'istante chiedeva di essere autorizzato a non convivere con il coniuge e che la separazione fosse a quest'ultimo addebitata.

All'udienza del 12 novembre '81 il tentativo di conciliazione non riusciva per l'assenza della Saponaro - ritualmente citata in data 9 settembre '81 -; pertanto, assunti i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c., Il presidente del Tribunale rimetteva le parti dinanzi all'istruttore perchè accertasse l'addebito.

Istruita la causa nella contumacia della convenuta, citata ritualmente in data 1 dicembre '81, sulle conclusioni del P.M. e del ricorrente, il Tribunale riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le
ta
Co
la
bl
re
vi
Il
ta
pa
in
zi
te
ri
cu
ev
da
ma
Ma
oor
le
la
La
in

Le disposizioni rese dai testi esscussi, Nicola Vitale - padre del ricorrente -, Giuseppe Scarciglia, Cosimo Maiorano, dimostrano senz'ombra di dubbio che la convenuta si è volontariamente sottratta agli obblighi previsti dall'art.143 e seg. cod. civ. così rendendosi responsabile dell'esito avuto dalla convivenza coniugale.

Il Nicola Vitale ha confermato che la nuora si allontanò senza alcuna giustificazione dalla casa di campagna in cui viveva con la famiglia e che pure aveva insistito per costruire, ritenendo utile tale abitazione per la salute dei bambini. L'attendibilità del teste è fuori discussione e perchè, come padre del ricorrente, ha conosciuto e vissuto la vicenda per cui è causa e perchè le circostanze salienti da lui evidenziate sono state puntualmente riconfermate e dal teste Scarciglia, vicino dei coniugi, e dal Comandante della stazione dei Carabinieri di Ostuni, Maiorano, che per ragioni del suo ufficio ha potuto constatare l'esplicito comportamento della convenuta. "Non seppe darmi alcuna spiegazione e nonostante le mie insistenze su eventuali maltrattamenti subiti, la stessa negò che ci fossero stati" - pag. 7 fasc. - La realtà accertata conferma, dunque, quanto esposto in ricorso e dimostra, che per ragioni emotive e, co-

munque, non addebitabili alla condotta del ricorrente la Saponaro si disinteressò della vita della famiglia costituita.

Sulla base di tali elementi non può che valutarsi ai sensi dell'art. 230 c.p.c. la mancata risposta della Saponaro all'interrogatorio deferitole con ordinanza del 15 dicembre '81, ritualmente e tempestivamente notificatole in data 16 gennaio '82.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, 1^a sez. civile, definitivamente decidendo sul ricorso presentato da Giuseppe Armando Vitale e notificato in data 9 settembre '81 alla Leda Maria Saponaro, con l'intervento del P.M., così provvede:

A. D. C.
Dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi Vitale-Saponaro addebitandola a quest'ultima;
Confermando l'ordinanza pronunciata in data 12 novembre '81 e ad integrazione della stessa, affida i figli minori Nicola Fabio e Francesco Floreano al padre che dovrà provvedere a curarli ed educarli, con facoltà, per la madre di avere con sé i figli una volta la settimana, la domenica, dalle ore 10 alle 19, provvedendo a prendere ed accompagnare i minori nella casa coniugale. Dà facoltà alla Saponaro d'avere con sé i figli* per un intero mese durante il periodo estivo e durante



le festività di Natale o Pasqua, ad anni alterni. Ob-
bliga la Saponaro a versare al Vitale entro il 5 di
ogni mese, la somma di £. 150.000 (centocinquantamila)
a far tempo dal prossimo dicembre, quale contributo
al mantenimento dei minori. Assegna al Vitale la casa
coniugale.

Condanna la Saponaro al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio quantificandole in complessive £.800.000
di cui £.51.000 per spese e la restante parte per diritti
ed onorari oltre IVA ed addizionale del 2 per cento,
come per legge.

Brindisi 15 novembre 1982

Il Giudice est.

Alia Polentini

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(Giuseppe Colella)

G. Colella

Il Presidente

Valerio Trazzini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 NOV. 1982

IL DIRETTORE DI SEZIONE DI CANCELLERIA
(G. COLELLA)

G. Colella

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Esente lire *neulose* Pag. la il

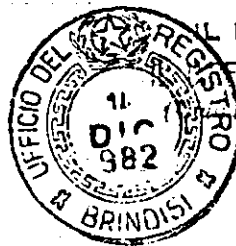
unilose al N. *2265* Mod. *4*

IL CASSIERE

G. Colella

IL DIRETTORE

DIRETTORE DI 1° CL. AGG.
(MANIGLIO CAMPA)



2265
14/12/82

1101	2000
9611	15.00
9641	10
4761	1400
	<u>3690</u>

TRIBUNALE DI BRINDISI

Copia autentica dell'originale esistente
nel Cancello
che si rilancia avv. S. Palli

Brindisi

Il Cancelliere

A. Pili

Relata di notifica

Ortuni, 15. GENNAIO 1983 -
Intante l'avn. Wipno Ortuni, nelle qualità di avv., io avvocato
A. uff. giud. della Pretura di Ortuni, richiedendo, lo uff. posto
la medesima sentenza, alla spesa Lele SALONARO, avv. di Ortuni,
per Ville Ortoni, dirigendone uff. p. man. proprie
Cancelleria avvisate -

RECEPTE DI CAUSE

Cronologico n. 87

mag. E. n. _____

mag. F. n. _____

mag. G. n. _____

mag. H. n. _____

mag. I. n. _____

mag. L. n. _____

mag. M. n. _____

mag. N. n. _____

mag. O. n. _____

mag. P. n. _____

mag. Q. n. _____

mag. R. n. _____

mag. S. n. _____

mag. T. n. _____

mag. U. n. _____

mag. V. n. _____

mag. W. n. _____

mag. X. n. _____

mag. Y. n. _____

mag. Z. n. _____

TOTALE 1043

Il 4 GEN. 1983

L'Ufficiale Giudiziario
(Antonio X)

Il Procuratore
Il Procuratore
Il Procuratore